



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Rimini

Via Destra del Porto nr. 149 – 47921 – Rimini (RN)
Tel. 0541-50211 – Fax 0541-54373
e.mail: cp-rimini@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N° 09/2019

Località: Rimini (RN) - Data: 03-10-24-31 marzo 2019

Organizzatore: **Circolo Velico Riminese**

Recapito telefonico: 0541/51227 - e.mail: segreteria@cvr-rimini.net

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

- VISTA:** l'istanza pervenuta in data 26/02/2019 prot. n°4141, da parte della **Sig.ra Roberta MAZZA**, in qualità di **presidente** del "**Circolo Velico Riminese**", con sede a **Rimini (RN)** in via **Destra del Porto n.147/a**, con la quale chiede l'emissione di apposita Ordinanza che disciplini lo svolgimento di manifestazioni veliche;
- VISTA:** l'Autorizzazione pervenuta in data 25/02/2019, con la quale il **Comune di Rimini** autorizza il "**Circolo Velico Riminese**" ai soli fini demaniali marittimi, allo svolgimento delle manifestazioni veliche;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.20/2017 del 28/04/2017 "*Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini*";
- VISTA:** la propria Ordinanza n.11/2009 del 02/04/2009 "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini*";
- VISTA:** l' Ordinanza balneare n.1/2018 della Regione Emilia Romagna;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171, "*Codice della nautica da diporto*";
- VISTO:** il Decreto Legislativo 29 luglio 2008 n°146, "*Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto*";
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977;
- RITENUTO:** necessario prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire al tempo stesso la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

RENDE NOTO

che nei giorni come da calendario che segue il "**Circolo Velico Riminese**" organizzerà delle manifestazioni veliche all'interno di un campo di regata (vedasi stralcio planimetrico allegato che è parte integrante della presente Ordinanza) di forma circolare avente **raggio di 0.5 NM (miglio nautico)** ed il cui centro è individuato nel punto avente le seguenti coordinate geografiche:

(Datum WGS 84);

Punto	Latitudine	Longitudine
A	44°06'00"N	012°34'00"E

ovvero, in alternativa, in relazione alle condizioni meteomarine che si verificheranno al momento della partenza, nel punto di coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
B	44°05'00"N	012°36'00"E

CALENDARIO REGATE/MANIFESTAZIONI VELICHE

Date:

03 marzo dalle ore 10:00 alle ore 19:00	"CAMPIONATO SARDINA CUP 2019"
10 marzo dalle ore 10:00 alle ore 19:00	"CAMPIONATO SARDINA CUP 2019"
24 marzo dalle ore 10:00 alle ore 19:00	"CAMPIONATO SARDINA CUP 2019"
31 marzo dalle ore 10:00 alle ore 19:00	"CAMPIONATO SARDINA CUP 2019"

ORDINA

Art. 1 – Interdizione dello specchio acqueo

Nei giorni ed orari di cui al "Rende Noto", nella zona di mare (campo di regata) interessata dalle manifestazioni veliche, **è vietata** la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e la sosta, nonché qualsiasi altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

Tale divieto non si applica:

- alle unità navali partecipanti alla regata velica, ed a quelle in servizio di assistenza facenti capo all'organizzatore della manifestazione;
- alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali.

Art. 2 – Obblighi a carico dell'organizzatore delle Manifestazioni Veliche

Il **Circolo Velico Riminese**, organizzatore delle manifestazioni veliche dovrà:

- Seguire dettagliatamente tutte le fasi della regata velica e comunicare via radio o altro mezzo, a questa Capitaneria di porto, l'inizio ed il termine della stessa, nonché l'eventuale sospensione;
- Comunicare a questa Capitaneria di porto, prima della partenza, il numero esatto di persone e delle unità partecipanti alle manifestazioni veliche;
- Controllare preventivamente la situazione meteorologica prevista per i giorni delle regate veliche e seguirne l'evolversi, provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente le stesse nell'ipotesi in cui il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buona perizia marinaresca";
- Rimuovere al termine della regata, le eventuali boe e relativi corpi morti posizionate temporaneamente in mare;
- Munirsi di idonee (nel numero e nella tipologia) unità di appoggio, non impegnate nella manifestazione in parola, che dovranno effettuare servizio di assistenza/vigilanza segnalando a tutte le unità la presenza delle unità impegnate nell'evento. Le stesse unità di appoggio sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con questa Autorità Marittima via radio VHF/FM (canale 16) e/o con ogni utile mezzo consentito;
- E' fatto obbligo all'organizzatore di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
- Impartire ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l'obbligo di mantenere idoneo contatto radio VHF o con ogni utile mezzo consentito con le unità regatanti e con la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto.
- Comunicare alla Sala operativa di questo Comando ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante la manifestazione, eventualmente sospendendo o interrompendo l'evento;
- Le unità impegnate nella manifestazione sono tenute all'osservanza del completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

La Capitaneria di porto di Rimini è da ritenersi **manlevata** da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'effettuazione della manifestazione velica.

Art. 3 – Condotta della navigazione in prossimità della zona di mare interessata dalla Manifestazione Velica

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità dei campi di regata di cui al "Rende Noto", dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 0,30 NM (circa 500 mt.) dagli stessi, procedendo alla minima velocità di governo, prestando massima attenzione alla navigazione e ascolto radio sul CH 16 VHF/FM.

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di pubblico interesse.

I contravventori alla presente Ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto);
- b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.


E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/rimini", nonché con l'opportuna diffusione tramite mail agli enti interessati a vario titolo.


Rimini, 26/02/2019

Publicato in data 26/02/2019 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Rimini, consultabile alla pagina web:
www.guardiacostiera.gov.it/rimini

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro MICELI**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.






 Capitaneria di porto di Rimini
 Allegato nr. 01

Ordinanza n. 09/2019
 In data 26/02/2019

Centro dell'area

campo ALFA: 44° 06' 00" N. - 012° 34' 15" E
 campo BRAVO: 44° 05' 00" N. - 012° 36' 30" E
 raggio: 1 NM
 Datum di riferimento: WGS 84

DA PESARO AL PO DI GORO
 Scala 1:50.000 (dati 2007)

Istituzione: Ministero della Difesa - Ufficio Idrografico e Idrologico
 Direzione: Ufficio Idrografico e Idrologico - Roma
 Ufficio: Ufficio Idrografico e Idrologico - Pesaro
 Autore: Ufficio Idrografico e Idrologico - Pesaro
 Data: 2007

AVVERTENZE - NOTE
 1. La scala è di 1:50.000. Le altezze sono in metri sul livello medio del mare.
 2. Le profondità sono in metri. Le altezze sono in metri sul livello medio del mare.
 3. Le altezze sono in metri sul livello medio del mare.
 4. Le altezze sono in metri sul livello medio del mare.
 5. Le altezze sono in metri sul livello medio del mare.
 6. Le altezze sono in metri sul livello medio del mare.
 7. Le altezze sono in metri sul livello medio del mare.
 8. Le altezze sono in metri sul livello medio del mare.
 9. Le altezze sono in metri sul livello medio del mare.
 10. Le altezze sono in metri sul livello medio del mare.